



# COMUNE DI CANOSIO

Provincia di Cuneo

Via Provinciale n° 3 - C.A.P. 12020

Tel. e Fax 0171.998122

e-mail: [info@comune.canosio.cn.it](mailto:info@comune.canosio.cn.it)

<http://www.comune.canosio.cn.it>

Cod. Fiscale e P. Iva 00506090042

## **ORDINANZA N. 7/2019**

### **Strada Comunale "Colle del Preit - Altopiano Gardetta" Ex- Strada militare n° 308 Colle Gardetta - Colle Cologna. Istituzione di obblighi e limitazioni per la circolazione.**

## **IL SINDACO**

Premesso che l'area del Pianoro della Gardetta rappresenta un ambito di eccezionale valore sotto il profilo paesaggistico e naturalistico, individuato quale Zona di Protezione Speciale (ZPS) e censito dall'APAT come Patrimonio Geologico Italiano;

Premessa la revoca dal 08/08/2019 dell'ordinanza n. 2 del 28/06/2019 che normava il transito sulla strada comunale da località Colle del Preit – bivio Rifugio Gardetta - Colle Cologna;

Visto che la strada militare n° 308 della Gardetta, per dimensioni, non può essere gravata di un carico eccessivo di traffico motorizzato, in quanto non sarebbe garantita l'incolumità dei mezzi e delle persone soprattutto nei giorni di maggiore afflusso turistico;

Visto il Verbale di consegna definitiva del 26/09/2014 ai Comuni di Canosio e Sambuco della strada militare n°308;

Visto il protocollo d'intesa tra i Comuni di Canosio, Marmora, Castelmagno, Demonte, Sambuco che contempla un programma di interventi finalizzato a:

- Ridurre i danni ambientali attraverso la riduzione del traffico motorizzato privato;
- Selezionare un'utenza motivata attraverso progetti turistici compatibili e miranti alla valorizzazione delle ricchezze naturalistiche, storiche e paesaggistiche della zona;
- Salvaguardare e favorire l'economia locale basata sulla zootecnia e sul turismo in forma compatibile con la tutela;

Visto il verbale di deliberazione n°7 del 10/03/2017 del Consiglio dell'Unione Montana Valle Maira recante oggetto "Fruizione motorizzata a scopo ludico del territorio della valle Maira" nella quale si sottolinea l'importanza e la priorità della promozione di un turismo sostenibile anche limitando il transito ai mezzi motorizzati;

Ritenuto, pertanto, doversi adottare provvedimenti al fine della tutela paesaggistico-ambientale del territorio, dell'infrastruttura stradale e di salvaguardare la pubblica e privata incolumità degli usufruttori della viabilità in oggetto;

Visto l'art. 11 comma 4 della Legge Regionale 2 novembre 1982, n. 32 il quale prevede che le Amministrazioni Comunali sulle strade di propria competenza possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale;

Visto il D.P.R. 24.07.1977 n.616;

Visti gli artt. 5-6 comma 4 e 5 del D.Lgs. 30.4.1992, nr. 285 (Nuovo Codice della Strada);

Visto il D.P.R. 16/11/1992, nr. 495 - Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice della Strada;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 art. 50 comma 4;

## ORDINA

1) Il divieto di transito, lungo la strada comunale del Colle del Preit da località Colle del Preit – bivio Rifugio Gardetta - Colle Cologna per tutte le categorie di veicoli a motore a partire dal 8 agosto per tutti i sabati e festivi fino alla data del 15 settembre 2019 e per tutti i giorni dal 10 al 20 agosto 2019;

2) Nei giorni di cui al punto 1) il divieto di transito nel tratto Grange Selvest – Colle del Preit con semaforo rosso alla barriera elettronica (*condizione determinata dall'esaurimento dei posti del parcheggio sito a Colle del Preit*);

3) Il divieto di sosta nell'area del Colle del Preit, ad eccezione delle aree delimitate come parcheggio;

4) di applicare le seguenti deroghe previste all'art. 11 comma 6 della L.R. 32/1982 nonché per le ulteriori categorie di utenti avanti specificate:

- a) Ai mezzi destinati alle attività agro-silvopastorali, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i mezzi utilizzati per servizio pubblico;
- b) Ai veicoli per il trasporto collettivo di persone autorizzati dal Comune con apposito provvedimento temporaneo o permanente;
- c) Ai veicoli muniti di apposito contrassegno "invalidi" di cui all'art.381 del D.P.R. 495/1992.
- d) Ai veicoli muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune

5) Il divieto permanente di transito e di sosta a camper e caravan su tutto il tratto di strada interessata da tale ordinanza;

6) Per il tratto Bivio Rifugio Gardetta - Colle Cologna, il divieto di transito permanente a tutti gli autoveicoli non dotati di quattro ruote motrici;

7) Per il tratto Bivio Rifugio Gardetta - Colle Cologna, il divieto di transito permanente a tutti i mezzi motorizzati nelle ore notturne (dalle 21.00 alle 05.00).

A norma dell'art.3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario ad Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione;

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

Canosio lì 05 / 08 / 2019.

Il Sindaco  
VALLERO Domenico